



La normativa spagnola che esclude i collaboratori domestici - quasi esclusivamente donne - dalle prestazioni di disoccupazione è contraria al diritto dell'Unione

Tale esclusione costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a prestazioni di sicurezza sociale

La tutela concessa dal sistema speciale di sicurezza sociale applicabile ai collaboratori domestici previsto dalla normativa spagnola non comprende la tutela contro la disoccupazione.

Una lavoratrice, collaboratrice domestica che lavora per una persona fisica, è iscritta a tale sistema speciale dal gennaio 2011. Nel novembre 2019 ella ha trasmesso alla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della sicurezza sociale, Spagna) una domanda volta al versamento di contributi per la tutela contro il rischio di disoccupazione al fine di acquisire il diritto a dette prestazioni sociali. La TGSS ha respinto tale domanda con la motivazione che la possibilità di versare contributi a detto sistema speciale al fine di ottenere una tutela contro il rischio di disoccupazione è espressamente esclusa dalla normativa spagnola.

La lavoratrice ha quindi proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Vigo (Tribunale amministrativo n. 2 di Vigo, Spagna), affermando, in sostanza, che la normativa nazionale pone i collaboratori domestici in una situazione di disagio sociale quando il loro rapporto di lavoro cessa per motivi che non sono loro imputabili. Infatti, ciò impedirebbe loro di avere accesso non solo alla prestazione di disoccupazione, ma anche agli altri aiuti sociali subordinati all'estinzione del diritto a detta prestazione.

In tale contesto, il giudice spagnolo sottolinea che la categoria di lavoratori di cui trattasi è costituita quasi esclusivamente da donne, ragion per cui esso chiede alla Corte di interpretare la direttiva sulla parità in materia di sicurezza sociale¹, al fine di stabilire se sussista, nel caso di specie, una discriminazione indiretta fondata sul sesso, vietata da tale direttiva.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva sulla parità in materia di sicurezza sociale osta a una disposizione nazionale che esclude le prestazioni di disoccupazione dalle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute ai collaboratori domestici da un regime legale di sicurezza sociale, qualora tale disposizione ponga in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, e non sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

La Corte rammenta anzitutto che costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso la situazione nella quale una disposizione apparentemente neutra ponga in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione sia oggettivamente giustificata e proporzionata.

Pur sottolineando che spetta al giudice spagnolo verificare se ciò avvenga nel caso di specie, la Corte fornisce al medesimo indicazioni a tal fine.

¹ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

La Corte osserva che, conformemente alla normativa spagnola, tutti i lavoratori subordinati soggetti al regime generale di sicurezza sociale, nel quale è integrato il sistema speciale applicabile ai collaboratori domestici, hanno, in linea di principio, diritto alle prestazioni di disoccupazione. In Spagna, la proporzione di uomini e di donne lavoratori subordinati sarebbe pressoché equivalente. Per contro, tale proporzione differirebbe notevolmente nel gruppo dei collaboratori domestici, poiché le donne rappresenterebbero più del 95% di tale gruppo. La proporzione dei lavoratori subordinati di sesso femminile colpiti dalla disparità di trattamento derivante dall'esclusione di cui è causa sarebbe quindi significativamente più elevata di quella dei lavoratori subordinati di sesso maschile. Di conseguenza, **la normativa nazionale porrebbe in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile e comporterebbe pertanto una discriminazione indiretta fondata sul sesso contraria alla direttiva, a meno che essa risponda a un obiettivo legittimo di politica sociale e sia idonea e necessaria a conseguire detto obiettivo.**

Il governo spagnolo e la TGSS sostengono che l'esclusione dei collaboratori domestici dalla tutela contro la disoccupazione è connessa alle specificità di tale settore professionale, tra le quali rientra lo status dei datori di lavoro, e risponde a obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali e di lotta contro il lavoro illegale e la frode sociale. La Corte conferma che **gli obiettivi menzionati sono legittimi dal punto di vista della politica sociale. Tuttavia**, essa considera che **la normativa spagnola non appare idonea a conseguire tali obiettivi, in quanto la stessa non risulta essere attuata in maniera coerente e sistematica alla luce di detti obiettivi.**

Infatti, la Corte rileva che **la categoria di lavoratori esclusa dalla tutela contro la disoccupazione non si distinguerebbe in modo pertinente da altre categorie di lavoratori che non lo sono.** La Corte sottolinea che tali altre categorie di lavoratori, il cui rapporto di lavoro si svolge a domicilio per datori di lavoro non professionali, o il cui settore lavorativo presenta le stesse specificità in termini di tassi di occupazione, di qualificazione e di retribuzione di quello dei collaboratori domestici, presentano rischi analoghi in termini di riduzione dei livelli occupazionali, di frode sociale e di ricorso al lavoro illegale, ma sono tutte coperte dalla tutela contro la disoccupazione. Inoltre, la Corte aggiunge che **l'iscrizione al sistema speciale per i collaboratori domestici dà diritto, in linea di principio, a tutte le prestazioni riconosciute dal regime generale di sicurezza sociale spagnolo**, ad esclusione di quelle di disoccupazione. Detto sistema copre, segnatamente, i rischi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Sussisterebbe altresì un'incoerenza al riguardo, poiché tali altre prestazioni **presenterebbero gli stessi rischi di frode sociale** di quelle di disoccupazione.

La Corte ritiene infine che **la normativa spagnola risulti eccedere quanto necessario alla realizzazione degli obiettivi menzionati.** L'esclusione dalla tutela contro la disoccupazione comporterebbe infatti l'impossibilità di ottenere altre prestazioni di sicurezza sociale alle quali i collaboratori domestici avrebbero diritto e la cui concessione è subordinata all'estinzione del diritto alle prestazioni di disoccupazione. **Tale esclusione comporterebbe pertanto una più significativa carenza di protezione sociale che si tradurrebbe in una situazione di disagio sociale.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106